



L'Antenna APS - Codice fiscale: 98006720159
Sede Legale: Via Mazzini 33, Sesto S. Giovanni (MI) 20099



Verbale dell'Assemblea dei soci straordinaria

In data 10 luglio 2026, alle ore 21.00, si è riunita nella sede sociale l'assemblea dei soci di L'Antenna Associazione di Promozione Sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto secondo le richieste del RUNTS
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente Sig. Giuliano Maria Pirelli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Francesco Ghisellini. Sono presenti tutti i soci come da Libro Soci.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente ed è presente l'intera compagine associativa.

Adeguamento dello Statuto secondo le richieste del RUNTS:

Il Presidente Giuliano Maria Pirelli dà lettura della richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, che si allega al presente verbale.

Il Presidente Giuliano Maria Pirelli informa l'assemblea che le modifiche richieste dal RUNTS sono state recepite e dà lettura del nuovo Statuto Aggiornato, che si allega al presente verbale.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto e ringrazia il Presidente per l'impegno profuso.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

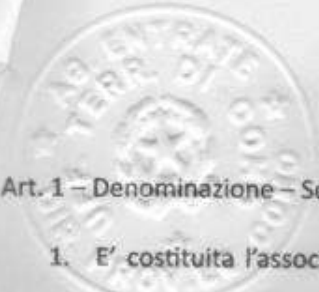
Il Segretario
Francesco Ghisellini

Il Presidente
Giuliano Maria Pirelli

Registrato a Como il 14/02/2026 al N. 472
Serie 3° Esatti € ESENCE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Sabrina RUDI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



STATUTO

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

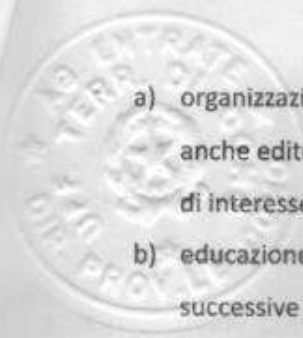
1. E' costituita l'associazione denominata "L'Antenna Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. L'Associazione può istituire o sopprimere con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, etnia e condizioni socioeconomiche. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e coordinare iniziative di ricerca e attività culturali, contribuendo in tal modo alla crescita personale e civica attraverso la partecipazione dei Soci. Attraverso la relazione, il confronto e lo sviluppo delle abilità dei singoli si intende promuovere la libera circolazione dei saperi, della creatività e delle abilità tecnico pratiche. L'Associazione offre ai Soci un luogo d'incontro, di espressione e di interazione con l'obiettivo di favorire la produzione artistica, la comunicazione e la circolazione dei saperi. Grande importanza è data allo sviluppo delle abilità manuali e intellettuali dei singoli Soci all'interno della comunità, abilità intese come tramite del sapere e delle tecniche, necessarie alla realizzazione di una migliore adesione Sociale. E' dunque scopo dell'Associazione promuovere lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative, pratiche che riguardano il mondo dell'artigianato, dell'arte, della musica e del design, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento a trovare gli strumenti, luoghi d'incontro e opportunità di crescita e di confronto.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione per perseguire l'obiettivo generale dell'art. 2, esercita le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- 
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Art. 4 – Attività svolte

1. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguire la sua finalità (art. 2), nell'ambito delle attività di interesse generale (art. 3), svolgendo:
 - a) organizzazione e gestione di un laboratorio di falegnameria finalizzato alla progettazione, realizzazione e manutenzione artigianale di manufatti in legno, con particolare riferimento a casse acustiche, altoparlanti, componenti per impianti audio e strumenti di diffusione sonora;
 - b) organizzazione, promozione e realizzazione di eventi musicali, culturali e ricreativi, quali concerti, rassegne, festival, corsi, workshop, conferenze e momenti di aggregazione volti alla diffusione della cultura musicale e alla socializzazione;
 - c) servizi tecnici di audio, luci e allestimenti per eventi, in favore sia dei soci sia di enti, associazioni e terzi, al fine di sostenere e favorire la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale ed artistico e contribuire al finanziamento delle attività istituzionali;
 - d) organizzazione di manifestazioni, eventi e/o attività turistiche di interesse sociale, artistico e/o culturale;
 - e) gestione di infrastrutture informatiche e servizi digitali, mediante la creazione e lo sviluppo di un laboratorio tecnologico artigianale, finalizzato alla sperimentazione, alla formazione, alla promozione della cultura digitale e alla fornitura di servizi di rete e hosting in favore dei soci. L'Associazione può altresì mettere a disposizione tali servizi, in via accessoria e strumentale, anche a enti, associazioni e terzi, nel rispetto dei limiti di legge.
 - f) formazione, verso soci o terzi, in ogni materia inerente all'attività dell'associazione;
 - g) organizzazione di attività atte a promuovere il recupero la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - h) svolgimento di ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dall'associazione.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare, oltre alle attività di interesse generale, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla

normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività potranno consistere nella somministrazione di bevande e alimenti a soci e non soci, nella vendita di gadget e materiali promozionali e nella gestione di punti di ristoro o spazi commerciali. La loro individuazione ed attuazione sarà demandata al Consiglio Direttivo.

3. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 5 – Soci, procedure di ammissione ed esclusione

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'Associazione è a carattere aperto: pertanto, può entrare a far parte dell'associazione chiunque ne condivida le finalità e i principi ispiratori e ne accetti lo statuto. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.
2. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo (recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti). Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi su tale domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. Potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta e sarà comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Possono iscriversi all'associazione tutte le persone fisiche e le APS a seguito della pronuncia favorevole da parte del Consiglio Direttivo, che avviene durante una riunione in presenza o telematica.
4. E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.
5. I criteri di ammissione si basano sulla dimostrazione di volontà a contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3.
6. Sono esclusi i soci le cui motivazioni associative non dimostrino la volontà a contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3.
7. In caso di rigetto dell'istanza, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare agli interessati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

8. Chi ha presentato l'istanza di ammissione, può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ovvero dalla comunicazione delle motivazioni di rigetto (se comunicate successivamente), chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima seduta utile (fermo restando la possibilità che la stessa sia appositamente convocata).
9. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale.
10. La quota di iscrizione non è trasferibile o rimborsabile a nessun titolo.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa e approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione, ciascuno secondo il proprio ruolo;
 - b) partecipare alla Assemblea dei soci e assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) usufruire delle attività di cui all'art. 4;
 - d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In particolare: (i) l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza o in modalità telematica; (ii) l'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy; e (iii) gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno avuto conoscenza in tal sede e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione;
 - e) votare in sede di Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ivi incluso in relazione all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa, nonché, se maggiorenni, proporsi quali candidati per gli organi dell'associazione.

Art. 7 – Recesso e Dimissioni

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso e l'esclusione determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita dall'associato.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie o delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ovvero ai principi di democrazia interna. Tale provvedimento dovrà

essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. L'Assemblea esaminerà tale ricorso durante la prima seduta utile (fermo restando la possibilità che la stessa sia appositamente convocata); ove l'Assemblea confermi il provvedimento di esclusione, la stessa acquisterà efficacia immediata.

3. Le dimissioni da qualsiasi carica sociale avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, fatta eccezione per le dimissioni del Presidente, che devono essere inviate al Consiglio Direttivo. In ogni caso, le dimissioni diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.
4. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza di tutti gli organi elettivi.

Art. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi sociali dell'Associazione :
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) L'organo di controllo, solo nei casi previsti dalla legge.
2. Ai componenti degli organi sociali non è riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso in cui una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea utile.
4. Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente è tenuto a convocare nel termine di 60 (sessanta) giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.
5. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate; eventuali nuovi eletti, in sostituzione delle cariche vacanti in base ai commi 4 e 5 del presente articolo, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Consiglio Direttivo.
6. Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale dell'Associazione. È convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove obbligatorio, del bilancio sociale. Può essere convocata in via straordinaria per modifiche statutarie, scioglimento, fusione, scissione o trasformazione.
2. Hanno diritto di partecipare con parola e voto tutti i soci iscritti nel libro soci, con le seguenti regole:
 - a) ogni socio ha diritto a un voto; i soci persone giuridiche votano tramite un rappresentante;
 - b) ciascun socio può rappresentare, per delega scritta, non più di un altro socio;
 - c) i soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti.
3. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità a distanza, con garanzia di identificazione dei partecipanti, possibilità di intervento e di voto in tempo reale.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non votano sulle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
5. È convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 giorni (riducibile con il consenso di tutti i soci) a mezzo e-mail con ordine del giorno.
6. È validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
7. Delibera a maggioranza dei votanti presenti.
8. Compiti principali dell'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
 - d) approva linee strategiche e obiettivi annuali;
 - e) decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione soci;
 - f) approva eventuali regolamenti;
 - g) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da legge o statuto.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con almeno 15 giorni di preavviso (riducibili con consenso unanime) a mezzo e-mail con ordine del giorno.
10. Per deliberare su modifiche statutarie, fusione, scissione o trasformazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
12. Compiti principali dell'Assemblea straordinaria:
 - a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
 - c) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - d) altri oggetti di sua competenza per legge o statuto.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni (fatta eccezione per le funzioni delegate) dal Segretario.
4. Il Presidente risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea dei soci che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
5. In caso di inadempimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo in regime di prorogatio è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costruzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.
6. Tra i suoi compiti:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
 - d) ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che applica le decisioni assembleari.
2. Esso è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 13 (tredici) componenti eletti dall'Assemblea dei soci, tra cui il Presidente, che lo presiede; tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno in esso diritto di voto.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere tutti i soci. Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
5. Le riunioni di Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e intervenire nella discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
7. Nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio Direttivo in regime di prorogatio è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei soci al fine di

procedere all'elezione degli organi sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costruzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

8. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- f) presentare proposte di modifica allo statuto dell'associazione;
- g) deliberare annualmente l'ammontare della quota associativa.

Art. 12 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 117/2017.

Art. 13 – Libri sociali

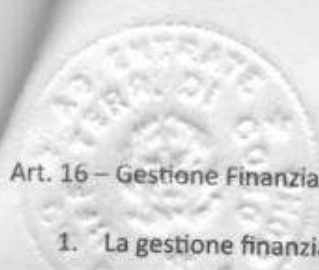
1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a) libro dei soci;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Periodo d'esercizio

1. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 15 – Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) attività di raccolta fondi;
 - e) rimborsi da convenzioni;
 - f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione userà i criteri di massima trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, i sostenitori ed il pubblico.



Art. 16 – Gestione Finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'associazione tiene conto del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente anno e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno di cui art. 13.
4. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ovvero entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi ovvero distribuiti a fondatori, soci, collaboratori, lavoratori e componenti degli organi sociali, neanche in forme indirette.
5. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci, con voto palese a maggioranza dei presenti, sono depositati presso la sede e possono essere consultati da ogni socio.
2. Il bilancio non deve presentare disavanzi strutturali e, in caso di perdita, il Consiglio Direttivo è tenuto a proporre misure di riequilibrio.
3. In alternativa alla redazione del bilancio è possibile effettuare la rendicontazione per cassa effettuata al sussistere dei requisiti di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta da parte del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie deve essere comunicato a tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta. Tale termine può essere ridotto con il consenso di tutti i soci.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento di può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, come disciplinato dall'art. 9 comma 11.
2. L'Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il Presidente in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e nelle norme vigenti in materia.

10 luglio 2026, Sesto San Giovanni

Il Presidente

Giuliano Maria Pirelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO 1 ALL'ATTO
REG. TO IL 14/07/2026
AL N. 472 SERIE 3°



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Sabrina RUDI

CAPI UFFICIO DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Presidente
Giuliano Maria Pirelli

IL FUNZIONARIO DELEGATO